

12445-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Gaetano De Amicis

- Presidente -

Sent. n. sez. 176

Angelo Costanzo

CC - 06/02/2025

Massimo Ricciarelli

R.G.N. 34491/2024

Ersilia Calvanese

- Relatore -

Mariella Ianniciello

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la ordinanza del 13/09/2024 del Tribunale di Nola

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Nola, all'udienza dibattimentale del 13 settembre 2024 del processo a carico di [REDACTED] imputato per i reati di cui agli artt. 570 e 570-bis cod. pen., dichiarava la nullità, ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., del decreto di citazione del 2 febbraio 2024 emesso dal giudice dell'udienza predibattimentale e degli atti ad esso successivi e rinviava all'udienza del 29 novembre 2024.

In particolare, risulta dal verbale dell'udienza del 13 settembre 2024 che la difesa della persona offesa aveva eccepito l'omessa notifica alla persona offesa del

decreto che disponeva il giudizio ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen. (la persona l'aveva ricevuta a mani proprie, ma che in sede di querela aveva nominato il difensore di fiducia), chiedendo la remissione in termini per la costituzione di parte civile.

Il Tribunale, nel dichiarare la nullità del decreto del 2 febbraio 2024, riteneva di qualificarsi quale giudice predibattimentale e in tale veste disponeva la rinnovazione delle notificazioni e rinviava alla udienza del 29 novembre 2024.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando l'abnormità del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. La difesa premette che vi è interesse all'impugnazione in quanto il provvedimento impugnato, dando luogo ad una indebita regressione del procedimento, ha riaperto i termini per la costituzione di parte civile.

Quanto ai fatti, si rappresenta che l'ordinanza impugnata è stata emessa allorquando era stato già dichiarato aperto il dibattimento (23 febbraio 2024) e quindi quando era stata già verificata la regolare costituzione delle parti all'udienza predibattimentale (2 febbraio 2024).

Il provvedimento è affetto da abnormità strutturale per carenza di potere in concreto del giudice che lo ha emesso.

Erroneamente il Tribunale ha ritenuto la notifica alla persona offesa non valida, nonostante la consegna a mani proprie e contrariamente alla giurisprudenza di legittimità sul punto. Pertanto, correttamente il giudice dell'udienza predibattimentale aveva ritenuto regolare la costituzione delle parti fissando la prosecuzione del giudizio alla fase dibattimentale.

Orbene, nel caso in esame, il Tribunale ha dichiarato nullo il provvedimento di prosecuzione del giudizio, autodesignandosi giudice dell'udienza predibattimentale, determinando così una indebita regressione del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dall'esame degli atti risulta effettivamente che: il P.M. aveva emesso il 23 giugno 2023 il decreto di citazione delle parti davanti al Tribunale di Nola per l'udienza predibattimentale del 2 febbraio 2024; tale decreto era stato notificato "a mani proprie" alla persona offesa il 20 luglio 2023; il giudice dell'udienza predibattimentale, all'udienza del 2 febbraio 2024, dichiarata l'assenza

dell'imputato e nell'assenza della persona offesa, aveva rinviato il processo all'udienza del 23 febbraio 2024 dinnanzi al giudice del dibattimento; in tale udienza si procedeva all'apertura del dibattimento e all'ammissione delle prove.

3. Va premesso che non dava luogo ad alcuna nullità la notificazione "a mani" della persona offesa, anziché al domicilio legale.

Si è infatti affermato che è nullo, per violazione del diritto al contraddittorio, il decreto di archiviazione nel caso in cui l'avviso della richiesta avanzata dal pubblico ministero sia stato notificato alla persona offesa, che ha chiesto di essere informata, presso la sua residenza per compiuta giacenza, nonostante abbia nominato un difensore di fiducia, perché, in tal caso, ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., il domicilio si intende eletto presso il difensore stesso "a meno che" la notifica sia eseguita a mani di persona convivente, in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto (Sez. 3, n. 15521 del 15/02/2019, Rv. 275903); che la notifica effettuata a mani della moglie convivente della persona offesa, anziché presso il difensore, è valida in quanto idonea a garantire la conoscenza dell'atto, in quanto l'art. 33 disp. att. cod. proc. pen. ha lo scopo di soddisfare esigenze di speditezza e di economia processuale, e non di creare un assetto di garanzie a tutela della persona offesa di più ampio spessore rispetto a quello previsto per l'imputato, in conformità al principio generale per il quale alla certezza legale è equiparata la certezza storica (Sez. 6, n. 10718 del 23/02/2016, Rv. 266506).

4. Peraltro, la declaratoria della nullità, sia pure inesistente, non può costituire atto abnorme, là dove l'atto sia espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordinamento (tra tante, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, in motivazione con rinvio Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).

Nella specie, il Tribunale poteva rilevare la eventuale nullità della notificazione del decreto di citazione alla persona offesa, trattandosi di nullità a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 41575 del 23/02/2018, Rv. 275673) - non operando quindi lo sbarramento derivante dall'art. 554-*bis* cod. proc. pen., che esclude la rilevabilità successiva delle "questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1 cod. proc. pen. - e disporre la restituzione degli atti al giudice della udienza predibattimentale.

L'art. 554-*bis* cod. proc. pen. prevede infatti che spetti al Giudice dell'udienza predibattimentale disporre la rinnovazione delle notificazioni dichiarate nulle.

La abnormità piuttosto risiede nel fatto che il giudice del dibattimento si sia arbitrariamente investito della trattazione della fase predibattimentale (che in base

all'art. 554-ter cod. proc. pen. va trattata da un "giudice diverso" rispetto a quello dell'udienza dibattimentale).

5. Ne consegue quindi che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per il giudizio in sede di udienza predibattimentale.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per il giudizio in sede di udienza predibattimentale.

Così deciso il 06/02/2025.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese




Il Presidente
Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 06/02/2025

Il Presidente
Gaetano De Amicis



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele